



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE
 PROVINCIA DI TORINO

PIANO DEL COLORE

PROGETTISTA:

arch. Luigi Casetta - via Matteotti, 49 - 10068 Villagrancia Piemonte (To) - tel. 011/9800618 - email cst@xero.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° del

ELABORATO:

**ESTRATTO FOTOGRAFIE STORICHE E
 DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO**

data : febbraio 2010

scala :

Aggiornamento cartografico

TAV. n.

6

Le immagini allegate sono solo alcune delle numerose cartoline e foto d'epoca che ritraggono scorci di Villafranca Piemonte. Rappresentano documenti a cui riferirsi, non tanto per avere indicazioni precise sul colore degli edifici, ma per cogliere aspetti di vita trasmessa dai muri delle case apparentemente muti ed immobili ma che invece lentamente si trasformano e dicono, rivelano le ambizioni, i sogni e le speranze della società.

Il Piano del Colore deve tendere a integrare questo elaborato incentivando i cittadini, magari nella fase della richiesta delle autorizzazioni necessarie per gli interventi, al recupero di immagini, fotografie e documenti storici che contribuiscono ad arricchire questo patrimonio di "sensazioni" utili a non perdere, o forse ormai a ricostruire, la sensibilità alle sfumature, alla cura del dettaglio, al "sapore" dell'ambiente che ci circonda e che influenza, spesso inconsapevolmente, i nostri umori, la nostra psiche, i nostri stati d'animo a cui non facciamo più caso. Rallentare, fermarsi a osservare ed apprezzare un particolare, accorgersi che l'aria ha un colore, che il battito del cuore ha un colore, che dentro ad ognuno il tempo che passa lascia il suo colore, respirare a colori fino a riuscire a vedere l'arcobaleno di profilo.....

Si ringraziano per aver gentilmente messo a disposizione il materiale storico in loro possesso l'arch. Marco Giustetto e i sigg. Gallo Giuseppe e Maero Carla.

Villafranca Piemonte - Municipio

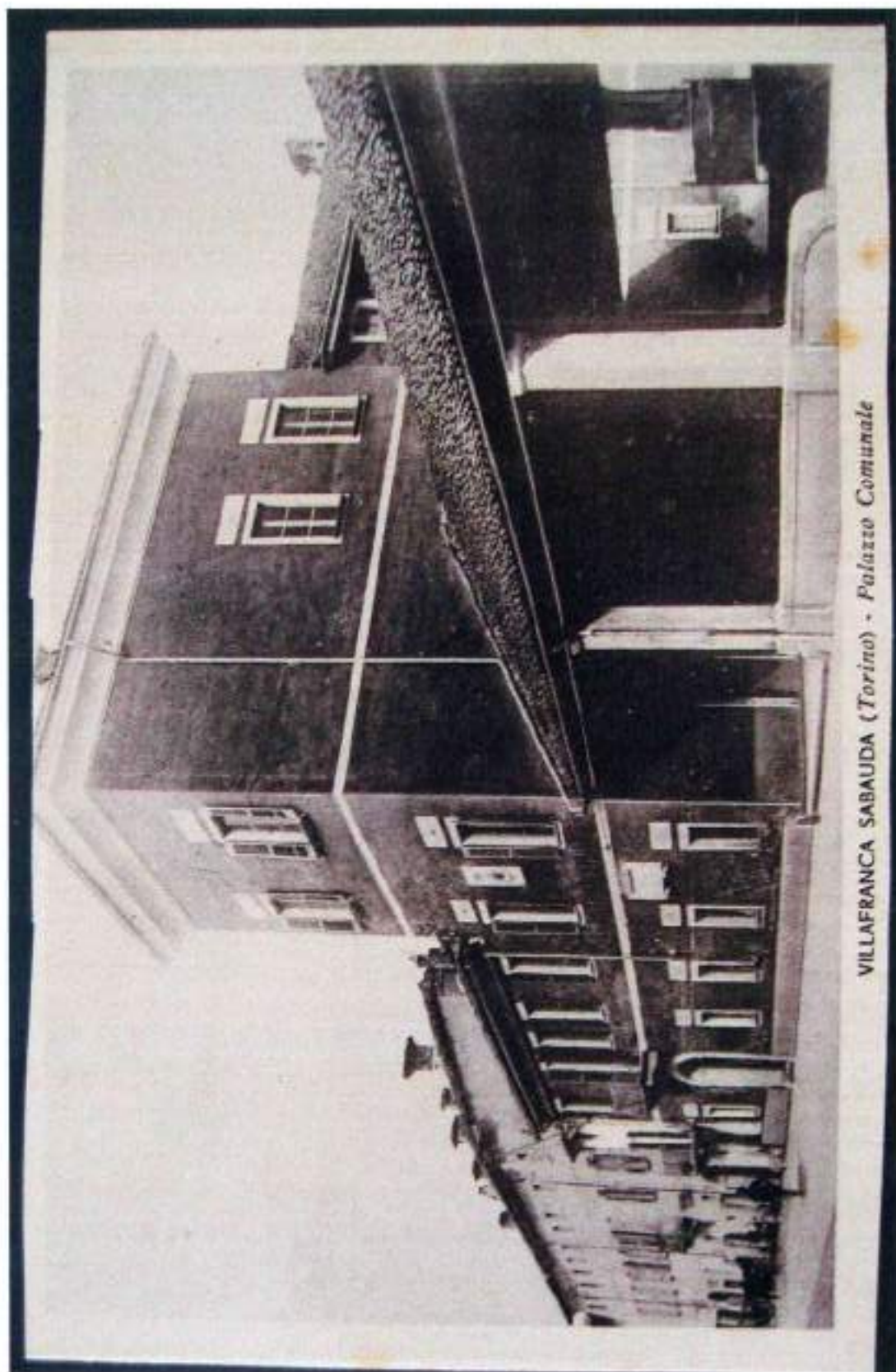




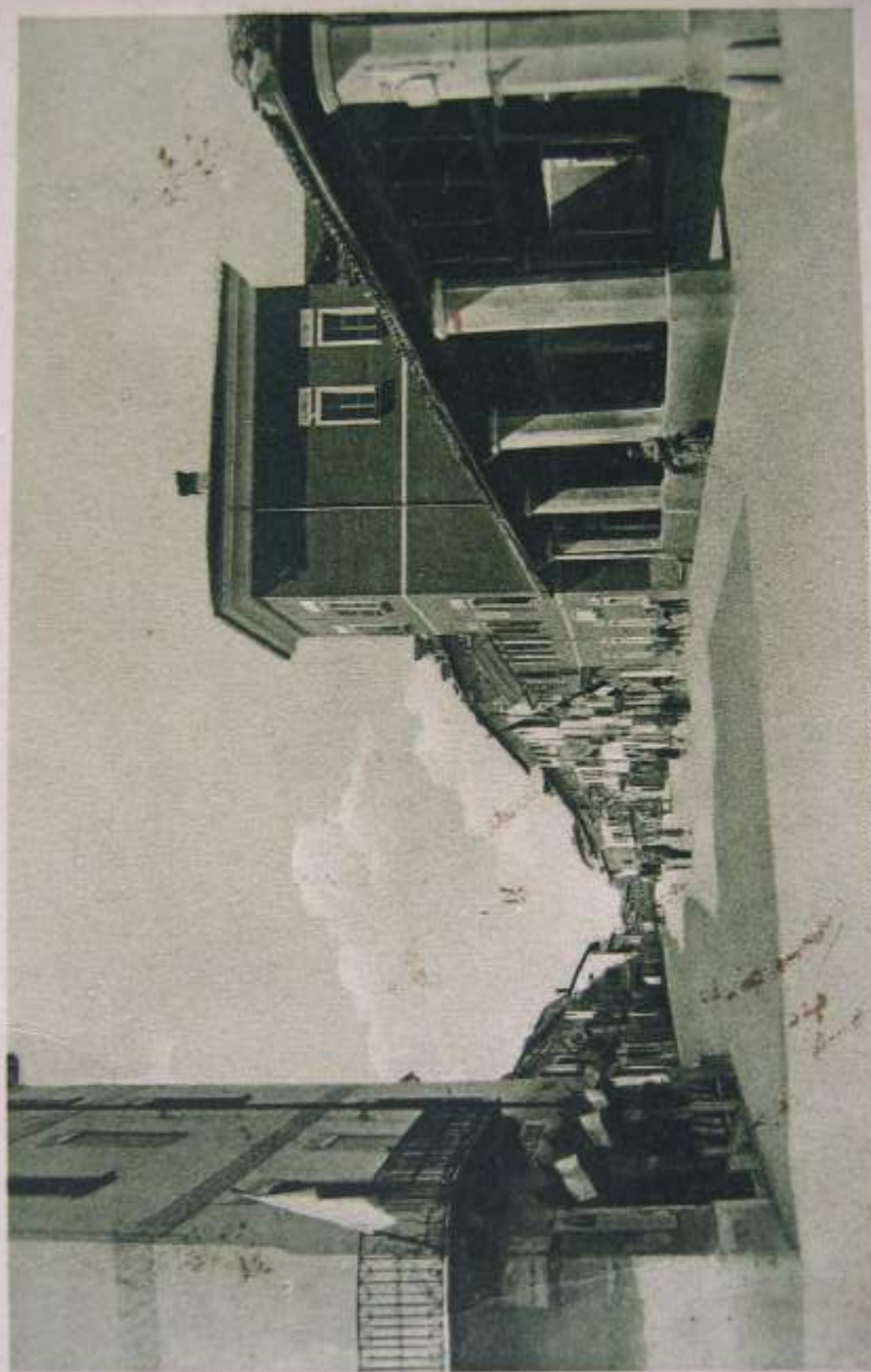
VILLAFRANCA PIEMONTE - Via Roma.



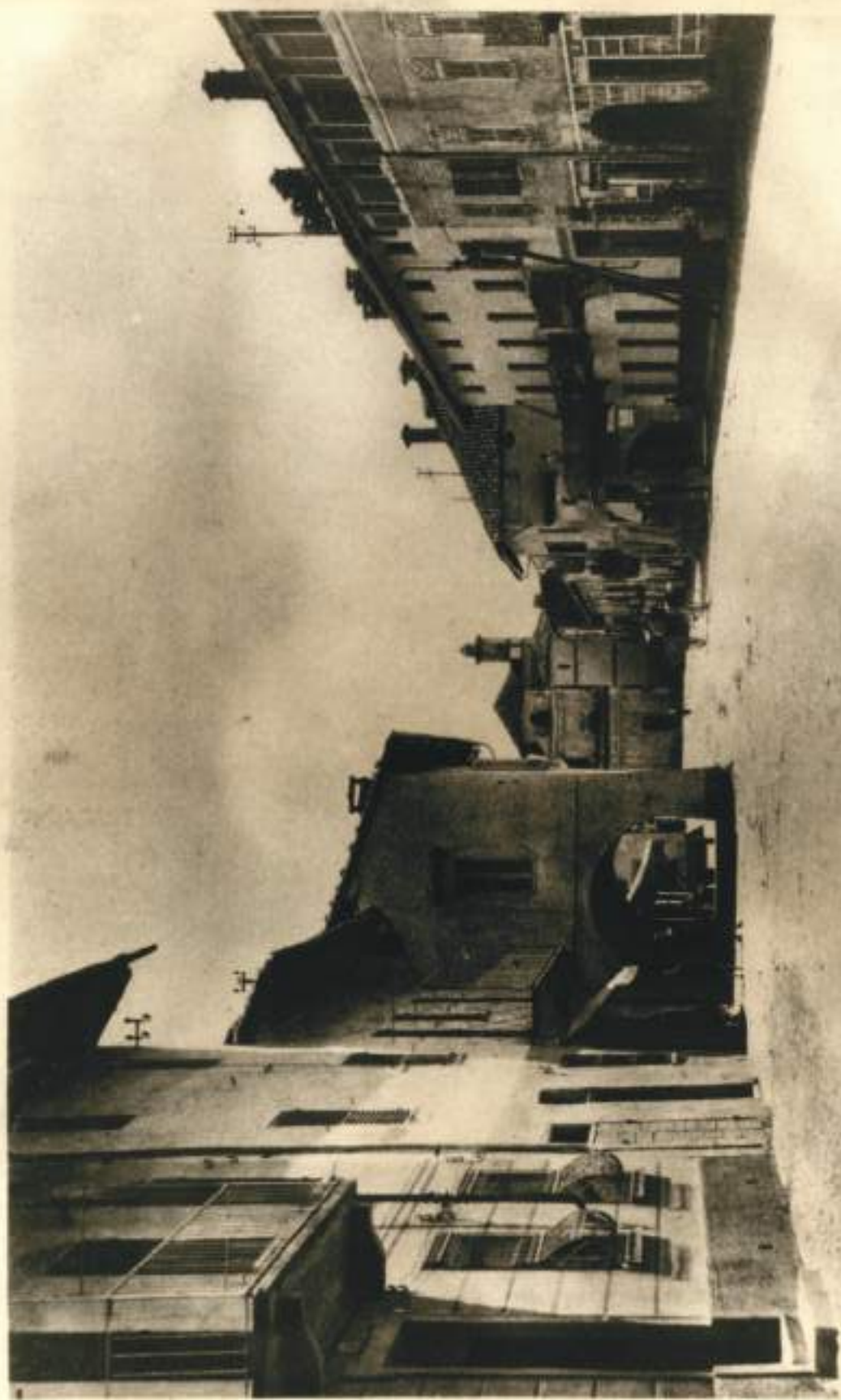
VILLAFRANCA SABAUDA - Municipio.



VILLAFRANCA SABAUDA (Torino) - Palazzo Comunale



VILLAFRANCA SABAUDA - Via Roma



• Villafranca Sabazia Via Roma



Villafraanca Piemonte - Via Roma



Villafraanca Piemonte - Via Roma



Villafranca Piemonte - Via Caduti Libertà



Villafranca Piemonte - Via Principe Amedeo



Villofranca Piemonte - Via Principe Amedeo



VILLAFRANCA SABAUDA - Via Principe Amedeo



Villafranca Piemonte - Il Centro

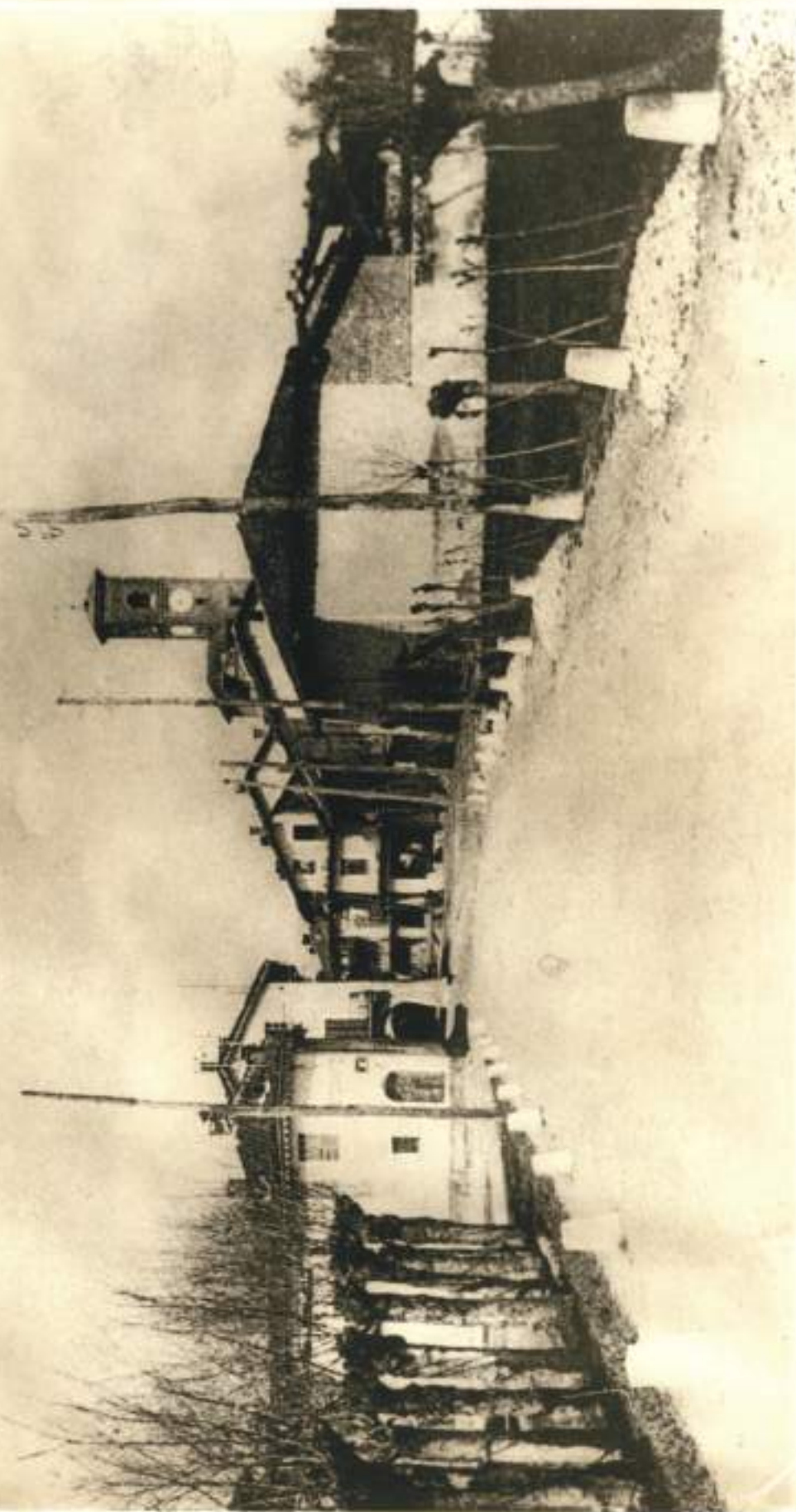
Villafranca Piemonte - Via S. Francesco d'Assisi



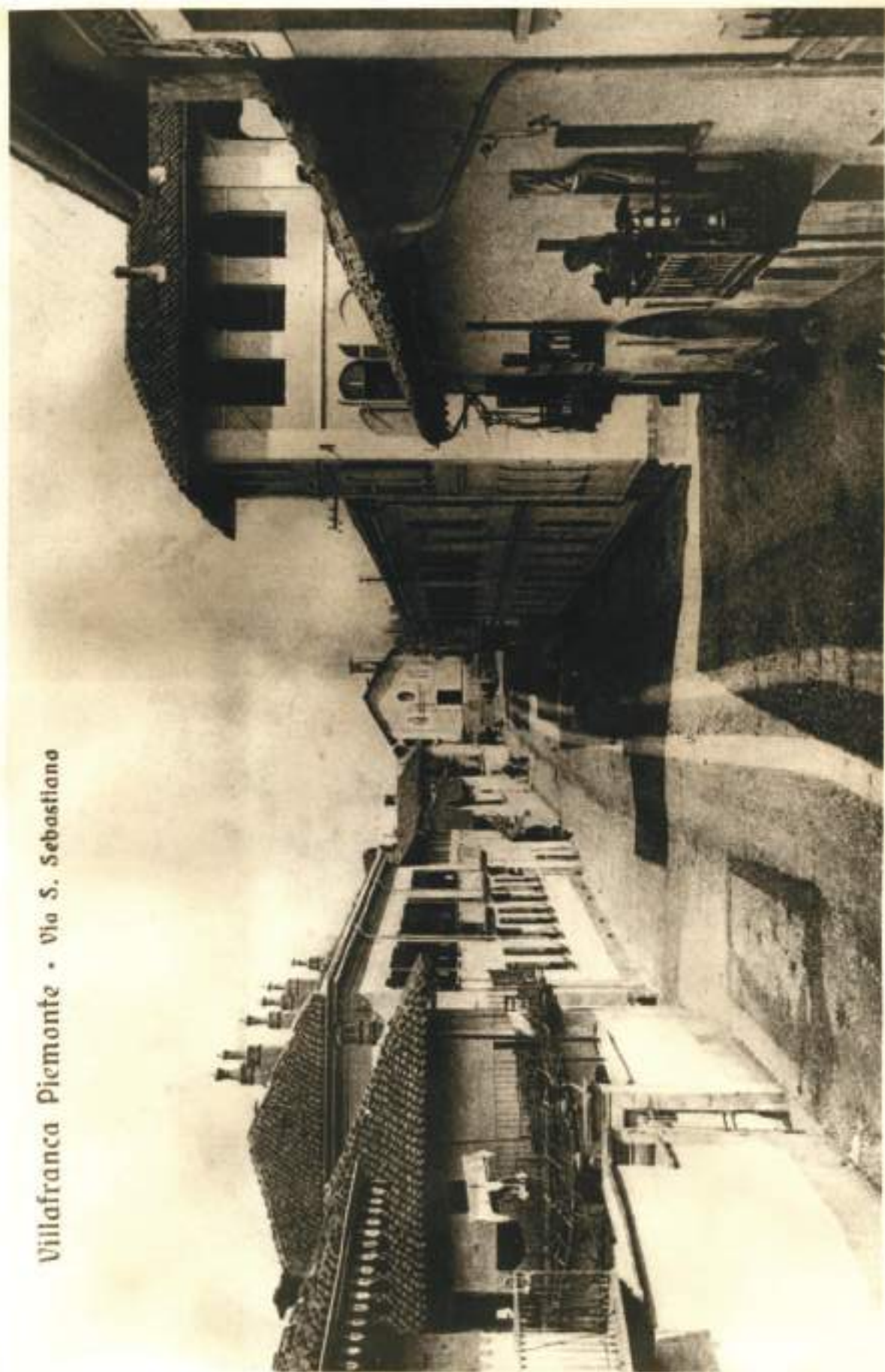


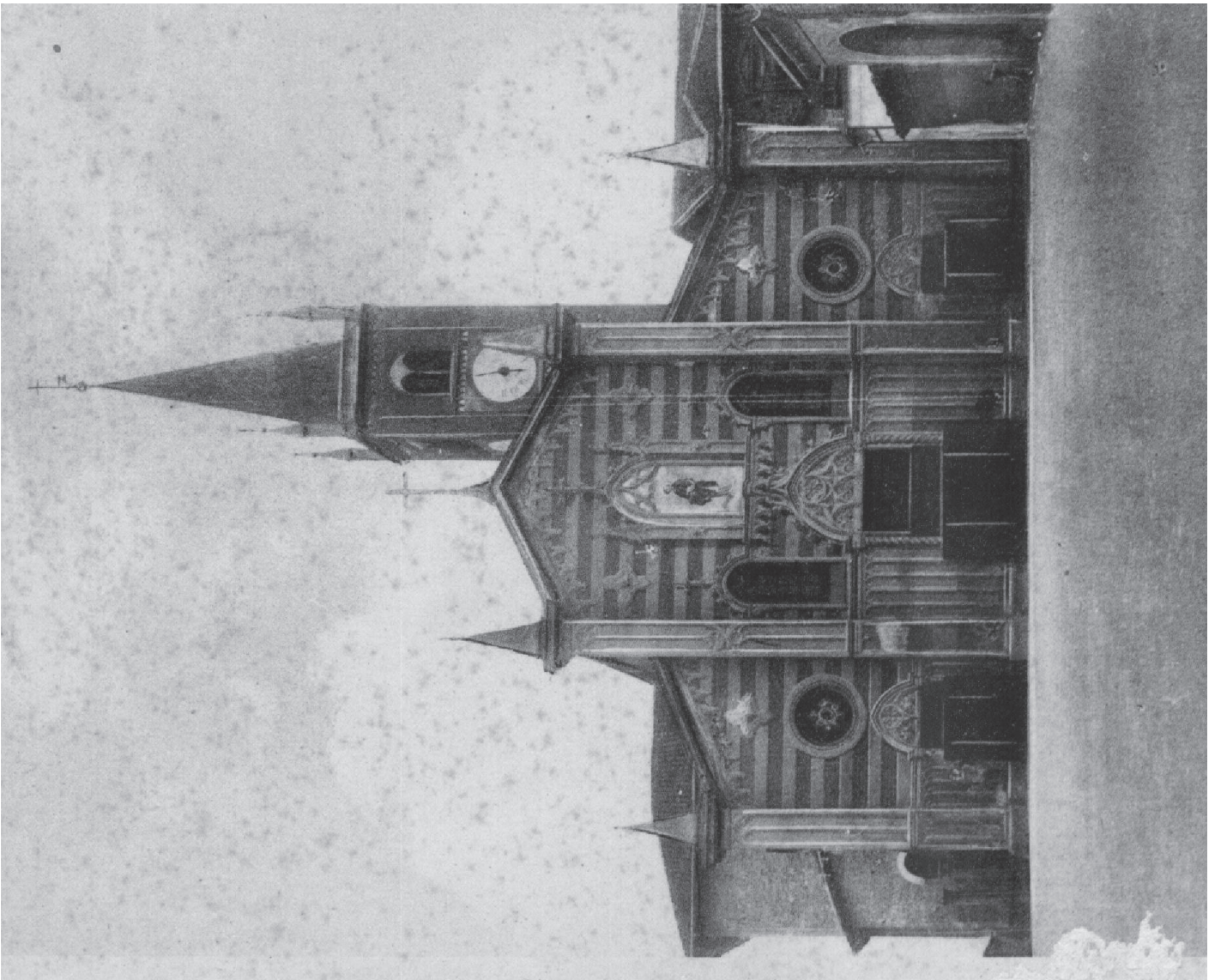
VILLAFRANCA PIEMONTE - Via S. Francesco d'Assisi

Villafrauca Piemonte - Via Po



Villafranca Piemonte - Via S. Sebastiano





10.9.919 Collezione d. 14019

11.9.919

REGOLAMENTO

D'ORNATO

DEL

COMUNE DI VILLAFRANCA-PIEMONTE

11.10.719



Stemma d. 14019

SALIZZO

TIPOGRAFIA CAMPANO E COMP.

1887.

REGOLAMENTO D'ORNATO



CAPO PRIMO

Autorizzazione per l'esecuzione delle opere e norme relative
alle dichiarazioni.

Approvato col II

ARTICOLO I.

È proibito, senza la preventiva dichiarazione viduata
dall'Autorità ~~Municipale~~ *Comunale*.

1° Di costruire, demolire, ricostrurre edifici o muri
di cinta;

2° Di introdurre modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso le strade, piazze e vie pubbliche; di intagliarli, collocare nartrepiedi, bacheche, insegne, iscrizioni e simili;

3° Di alterare il suolo pubblico e privato e di fare opere sotterranee contemplate nel presente Regolamento.

Per quelle opere però ordinate dall'Autorità Giudiziaria, basterà che ne sia fatta semplice denuncia al Sindaco prima di intraprenderne l'esecuzione.

ARTICOLO 2.

Sono chiamati a pronunciarsi in merito alle opere, secondo le rispettive competenze, il Sindaco, la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale.

Il Perito Comunale darà il preventivo suo parere sulle opere da eseguirsi.

ARTICOLO 3.

Chiunque vorrà intraprendere le opere avvisate, cioè, dovrà presentare al Sindaco la predetta dichiarazione da lui sottoscritta o dal legale suo rappresentante, nella quale siano chiaramente indicati i lavori che intende di eseguire, il luogo dove è situato o si propone di innalzare l'edificio e le coerenze, corredandola, ove sia necessario, dei relativi piani e disegni firmati dal richiedente o dall'autore.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta almeno un mese prima, se trattasi di nuove costruzioni o di opere importanti; e quindici giorni prima, se di semplici restauri; salvo nei casi di urgenza e d'impreveduta ruina o deterioramento del fabbricato, in cui la dichiarazione potrà essere fatta in modo immediato.

Per i restauri e lavori di poca entità il Sindaco potrà ammettere la domanda verbale e rispondere con lettera.

Le dichiarazioni ed i disegni saranno quindi restituiti

al ricorrente col visto del Sindaco, quando nulla osta all'esecuzione delle opere dichiarate; in caso contrario si unirà copia autentica delle determinazioni del Municipio.

ARTICOLO 4.

Le opere sopra accennate dovranno essere eseguite esattamente a seconda del progetto vidimato, osservando le condizioni espresse nella vidimazione ed uniformandosi a quelle varianti che fossero state introdotte al primitivo progetto.

Qualora nel dare esecuzione ai lavori, venissero a riconoscersi convenienti alcune modificazioni al progetto vidimato, queste dovranno formare oggetto di una nuova dichiarazione.

ARTICOLO 5.

Non essendo intrapresi i lavori nel corso di un anno dalla data della vidimazione, questa s'intenderà come non avvenuta.

ARTICOLO 6.

Gli Impresari e Capi Mastri non potranno intraprendere veruna delle opere accennate in questo Regolamento, se prima loro non risulta che il Committente ne abbia ottenuta la vidimazione dal Municipio.

CAPO SECONDO

Classificazione delle vie e piazze.

ARTICOLO 7.

Per l'applicazione di quanto è disposto nel presente Regolamento, le vie e le piazze dell'abitato vengono divise in due classi.

Appartengono alla prima:

La via alla Stazione. — La via S. Sebastiano.

La via e la piazza di S. M. Maddalena.

La via di Po. — La via del Concorso.

La via Grande. — La piazzetta del Gesù.

La piazzetta del Ballo e la piazzetta di S. Stefano. (1)

Appartengono alla seconda tutte le vie, piazze e vicoli pubblici non compresi nella prima classe.

CAPO TERZO

Prescrizioni relative all'ornato pubblico,
alla sicurezza, alla solidità ed all'igiene dei fabbricati.

ARTICOLO 8.

Nelle nuove costruzioni od in caso di ristauo alle facciate degli edifici, le decorazioni esterne del medesimo sino all'altezza di metri tre dal suolo, e così le fasce, le

*Stade di 1^a classe.
Via Pietro Maria.*

cornici, gli stipiti, i davanzali delle finestre e gli zoccoli, non potranno sporgere verso le vie e le piazze pubbliche, più di dieci centimetri oltre la linea esterna del muro.

Non potranno nemmeno collocarsi gradini o soglie d'ingresso alle porte e botteghe, i quali si avanzino più di quattro centimetri oltre il filo del muro o dello zoccolo, se questo esiste.

Traendosi però di edifici monumentali, anche privati, ovvero quando per viziosa costruzione o speciale ubicazione dell'edificio non si possa fare altrimenti, potrà essere permesso dal Municipio un maggiore sporto.

ARTICOLO 9.

È vietato di stabilire esternamente ad altezza minore di tre metri dal suolo, inferriate, telai di riverbero, imposte, persiane e simili sporgenti oltre lo stipite della apertura.

È pure vietato di collocare bracci sporgenti con insegne o lanterne ad altezza inferiore di metri 2,20 dal suolo, sotto i portici, e ad altezza inferiore di metri 3,50 nelle vie e piazze.

Lo sporto di dette insegne o lanterne non potrà essere maggiore di un metro.

ARTICOLO 10.

I balconi o poggiuoli sporgenti più di 30 centimetri dal vivo del muro, non potranno collocarsi se non ad

altezza maggiore di metri tre, centimetri ottanta dal livello del suolo.

Quest' altezza potrà essere ridotta a metri tre per i balconi aventi minore sporgenza.

Dette altezze si misureranno dal suolo alla faccia inferiore dei lastroni o dei modiglioni che li sorreggono, quando ne siano provvisti.

ARTICOLO 11.

Nelle vie e piazze dichiarate di prima classe dal presente Regolamento, è vietato di costruire balconi in legno e con parti in legno, ma essi dovranno essere formati esclusivamente con lastroni e mensole in pietra e con parapetti pure in pietra o con ringhiere in ferro.

ARTICOLO 12.

I balconi dovranno presentare la voluta solidità e quelli sporgenti oltre trenta centimetri dal filo del muro dovranno essere sostenuti da mensole di convenienti dimensioni.

ARTICOLO 13.

È vietato di fronteggiare le case con paracarri, appoggiati ai muri od isolati, i quali potranno tuttavia permettersi sulle cantonate purchè di altezza non minore di metri 1,15, e di sporgenza non maggiore di 35 centim.

ARTICOLO 14.

Le chiusure d'ogni genere delle porte, delle botteghe e delle finestre al pian terreno, aprentesi verso l'esterno, dovranno tanto aperte quanto chiuse rasentare in tutta la loro larghezza ed altezza il muro e non potranno così occupare dal basso in alto uno spazio maggiore di dieci centimetri oltre la linea del muro.

Nelle vie e piazze di prima classe, sino alla altezza di metri tre dal suolo, non si potranno stabilire nuove chiusure, nè surrogare quelle esistenti ovvero farvi notevoli riparazioni senza adattarle in modo che si aprono esclusivamente dall'esterno all'interno.

ARTICOLO 15.

Le finestre dei sotterranei dovranno possibilmente aprirsi negli zoccoli dei fabbricati ed essere munite di inferriate.

Quelle aperte orizzontalmente dovranno essere coperte con pietre traforate ovvero con inferriate fide ed a superficie piana.

ARTICOLO 16.

Lo sporto delle tende sul davanti delle botteghe, verrà prescritto per ogni caso, a seconda delle località e della larghezza della via.

L'armatura delle medesime non dovrà distare dal suolo meno di metri 2,10.

L'altezza minima da terra delle tende dovrà essere almeno di metri 2 dal lembo estremo inferiore delle medesime.

Si eccettuano quelle che si collocano nelle arcate dei portici, le quali potranno scendere sino a terra purché sieno divise in due parti onde permettere facilmente il passaggio.

ARTICOLO 17.

Le falde dei tetti verso le vie e le piazze pubbliche non potranno sporgere più di ottanta centimetri oltre la linea esterna del muro.

ARTICOLO 18.

In caso di nuove costruzioni o di notevoli restauri di edifici, le facciate esterne dei medesimi, verso le vie e le piazze di prima classe, dovranno essere collegate senza interstizi e decorate da regolare cornicione proporzionato all'altezza del fabbricato.

I cornicioni dovranno essere costruiti in modo che riescano solidi e stabili in ragione della loro sporgenza.

ARTICOLO 19.

Ogni fabbricato verso le vie e le piazze di prima classe dovrà avere il suo tetto munito di apposito canale

metallico di sufficiente ampiezza per ricevere ed esportare le acque pluviali.

Queste dovranno scaricarsi dal suddetto canale mediante tubi verticali, che le accompagneranno sino al suolo, dove avranno sfogo nelle chiaviche o nei canali pubblici dove esistono.

La parte inferiore di questi tubi per una altezza di due metri almeno dovrà essere in ferraccio e possibilmente rimanere incastrata nel muro, o disposta negli angoli rientranti degli edifici.

I coperti dei muri di cinta che non fossero muniti dei predetti canali e tubi dovranno essere disposti in modo che lo stillicidio sia rivolto verso l'interno della proprietà e non verso il suolo pubblico.

ARTICOLO 20.

Le fronti esterne degli edifici e dei muri di cinta prospicienti le vie e le piazze di prima classe, come ancora le pareti ed i volti dei portici pubblici devono essere intonacate, tinteggiate e conservate costantemente pulite.

Si fa eccezione per le fabbriche di costruzione laterizia a paramento visto con profilatura regolare, le quali potranno sfare senza intonaco.

ARTICOLO 21.

I tinteggiamenti esterni dovranno di preferenza essere fatti con tinte secondarie pallide, escluse quelle che per

essere troppo vivaci o troppo cariche possono offendere la vista o generare oscurità.

Le tinte interne dei portici dovranno essere uniformi per ogni tratta non interrotta.

È vietato di colorire solo parzialmente le facciate e porzione di edifici visibili dal suolo pubblico, una dovranno essere colorite complessivamente, eccettuati gli zoccoli ed i piccoli ristauri.

ARTICOLO 22.

La tinteggiatura dei portici e delle fronti esterne e visibili dei fabbricati verso le vie e le piazze di prima classe dovrà essere rinnovata regolarmente ogni decennio.

Sarà però in facoltà del Municipio di abbreviare il predetto termine ogni qualvolta che legittimi motivi lo consiglino.

ARTICOLO 23.

Nessuno potrà esporre al pubblico insegne ovvero iscrizioni senza prima dichiararne la figura od il testo al Sindaco, il quale ha facoltà di far rinnovare quelle insegne od iscrizioni che ravvisasse contrarie alla morale, alle regole d'ornato, come altresì quelle di forma scorretta quanto a lingua od ortografia.

Quando poi pel fatto della chiusura o del trasloco di botteghe, magazzini e simili, venga a cessare la desti-

nazione delle relative insegne ed iscrizioni, i proprietari dei rispettivi locali dovranno a loro cura e spese far rinnovare le insegne e cancellare le iscrizioni e provvedere parimenti alla rinnovazione delle tinte ed a tutte le altre riparazioni che in conseguenza si renderanno necessarie.

ARTICOLO 24.

I numeri civici iscritti sulle porte delle case, come ancora le denominazioni delle vie e simili iscrizioni, devono essere conservati perfettamente intelligibili e mondi di sozzure dai rispettivi proprietari, i quali dovranno perciò farli ripristinare a loro cura e spese, quando nello eseguire tinteggiature, riparazioni o simili lavori, venissero a cancellarsi od a lordarsi anche solo parzialmente.

ARTICOLO 25.

Nelle fronti degli edifici prospicienti le vie e le piazze pubbliche è vietato di costruire canne da camino in aggetto dai muri, di addossarvi tubi di lamiera o di cotto per camini e stufe e di aprirvi verso l'esterno funajucoli, orifici per scarico di acque e simili.

ARTICOLO 26.

I camerini o bussole da latrina saranno situati nello interno delle case o verso i cortili, ma non dovranno

mai sporgere nelle facciate o sulle teste dei bracci di fabbrica.

Le canne da latrina dovranno essere murate solidamente in guisa da impedire qualsiasi filtrazione, nè potranno sporgere sulle fronti degli edifici verso le vie e le piazze pubbliche.

ARTICOLO 27.

Le latrine dovranno essere provviste di pozzi neri o fogne di proporzionata capacità, costrutti solidamente con spalle e volte in muratura di mattoni forti e calce idraulica, con fondo a bacinio in muratura greggia o di getto, con lintonaco di cemento idraulico su tutta la superficie interna, in guisa da essere assolutamente impermeabili alle filtrazioni e muniti alla bocca di apposito suggello in pietra, che chiuda ermeticamente e si presti alla loro facile curatura.

Queste fogne non potranno aprirsi che nei cortili, giardini ed in altri luoghi privati non coperti, o quando la necessità locale non permetta altrimenti in cantine od anditi aventi continua e diretta comunicazione coll'aria esterna.

Le parti esterne dei pozzi neri e quelle parimenti esterne dei pozzi d'acqua viva dovranno distare fra loro almeno quattro metri.

ARTICOLO 28.

Il suolo dei cortili dovrà essere livellato e regolarizzato in modo da presentare facile scolo alle acque, le quali non potranno venire scaricate nel suolo pubblico ogni qualvolta sia possibile di immetterle nelle chiaviche o nei canali pubblici dove esistono.

Per le acque, che attualmente si scaricano nel suolo pubblico ed alle quali non sia possibile dare altrimenti sfogo, si osserveranno quelle norme che, secondo i casi saranno prescritte dalla Giunta Municipale.

ARTICOLO 29.

Nella fronte dei fabbricati verso le vie e piazze pubbliche di prima classe, è vietato l'uso della carta, tela e simili allo scopo di trasmettere luce invece del cristallo.

ARTICOLO 30.

È vietato di sfregiare o deturpare con lordure o di recare danno alle pareti degli edifici, alle porte d'ingresso, alle piantagioni, ai sedili, alle haterne ed alle fontane pubbliche.

CAPO QUARTO

Disposizioni transitorie.

ARTICOLO 31.

Nel termine di cinque anni dovranno abolirsi i balconi in legno esistenti verso le vie e le piazze di prima classe, salvo sempre il diritto al proprietario di ricostruirli in pietra e metallo, a senso dell'articolo 11.

ARTICOLO 32.

Entro il termine di due anni dovranno essere muniti di canali e tubi, a senso dell'articolo 19, i tetti degli edifici verso le vie e piazze di prima classe, che attualmente ne sono sprovvisti.

ARTICOLO 33.

Le case in oggi esistenti verso le vie e piazze di prima classe, che non sono intonacate e tinteggiate a seconda del prescritto degli articoli 20 e 21, dovranno ridursi tali nel termine di due anni salvo la esenzione di cui al secondo alinea dell'articolo 20.

ARTICOLO 34.

Onde mascherare le sconcezze attuali e migliorare il prospetto delle case, verranno rimossi, nel termine di tre anni, i cessi e le relative bussole e canne sporgenti dalle fronti dei fabbricati verso le vie o piazze pubbliche.

ARTICOLO 35.

I fumajuoli; gli orifizi per scarico delle acque e simili, aperti nei muri dei fabbricati verso l'esterno come ancora i tubi fumarli addossati alle facciate degli edifici, dovranno totalmente eliminarsi entro anni due.

ARTICOLO 36.

Le latrine che attualmente mancano di pozzi neri dovranno esserne provviste in conformità del prescritto dell'articolo 27 entro due anni.

I pozzi neri esistenti dovranno essere uniformati, per quanto sarà possibile, alle prescrizioni del precitato articolo 27, quando occorra una qualche riforma o riparazione.

In caso che ciò non fosse possibile, verranno eseguite le disposizioni all'uopo impartite dal Municipio.

Le bocche di detti pozzi dovranno però essere mu-

nite di suggello in pietra a senso del surriferito articolo 27 entro un anno.

ARTICOLO 37.

Le falde dei tetti verso le vie, le piazze pubbliche aventi sporgenza maggiore di centimetri ottanta dal vivo del muro, dovranno all'atto del rifacimento o di notevoli restauri della travatura del coperto essere uniformate alla predetta misura.

CAPO QUINTO

Disposizioni relative alle contravvenzioni.

ARTICOLO 38.

Le opere tutte formanti oggetto del presente Regolamento dovranno rigorosamente eseguirsi a tenore di esso e delle imposte prescrizioni.

I contravventori saranno soggetti alle pene di polizia come è stabilito dall'articolo 146 della Legge Comunale e Provinciale 20 Marzo 1865, Allegato A.

Per l'accertamento delle contravvenzioni e pel procedimento si seguiranno le norme prescritte dagli articoli 147, 148 e 149 della citata Legge.

ARTICOLO 39.

Nel giudizio di contravvenzione al disposto del presente Regolamento la Giunta Municipale, costituendosi ove d'uopo, parte civile, provocherà a titolo d'indennità nell'interesse del Municipio, la demolizione o la riforma delle opere contrarie alle prescrizioni dello stesso Regolamento e ciò senza pregiudizio delle disposizioni sancite dall'articolo 104 della succitata Legge Comunale e Provinciale 20 Marzo 1865.

Allestito il presente Regolamento dalla Giunta Municipale assieme alla Commissione appositamente nominata dal Consiglio Comunale, viene previa lettura a mente di Legge sottoscritto.

Come all'originale;

Il Sindaco

L. MOTTURA.

Gli Assessori:

F. PACCHIOTTI — CARDONE FELICE — B. PRONINO.

Il Relatore

Ing. ANTONIO BARBERIS.

Il Segretario

L. MOTTURA.

Sottoposto detto Regolamento al Consiglio Comunale in seduta del 21 Maggio 1883, viene dal medesimo approvato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Certificasi dal sottoscritto che il sueseso Regolamento venne per copia autentica pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal Messo Torre Nicola ieri giorno di Domenica alla presenza di molte persone e specialmente degli signori Plano Gio. Battista e Brazzelli Pietro di questo luogo.

Certifica pure il sottoscritto che niuna opposizione o reclamo venne sporto contro detto Regolamento.

Villafranca-Piemonte, 7 Giugno 1886.

Il Segretario

CONTROFIRMATO: **L. NOTTURA.**



DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Sezione 5ª N. 15914.

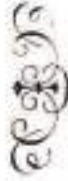


Approvato dalla Deputazione Provinciale nell'adunanza del 15 corrente mese.

Torino, 28 Luglio 1886.

P. Il Prefetto Presidente

Firmato: TOMASINI.





MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divisione 1^a N. 1309

Visto per l'omologazione del Ministero Lavori Pubblici a senso dell'articolo 138 della Legge Comunale e Provinciale 20 Marzo 1865.

Roma, 8 Novembre 1886.

PER IL MINISTRO

Firmato: CORREALE.

Per copia conforme ad uso Amministrativo.

L. MOTTURA Segretario.